



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. **0068402 - 19/03/2012 - USCITA**

**ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
(TRASMISSIONE VIA FAX)**

e. per conoscenza:

Lettera circolare

**ALL'UNIONCAMERE
(TRASMISSIONE VIA FAX)**

**ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE
(TRASMISSIONE VIA FAX)**

Oggetto: Decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37. Imprese iscritte nel vigore della legge 5 marzo 1990, n. 46; conversione d'ufficio della iscrizione, a norma dell'articolo 34 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, e dell'articolo 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.

Pervengono frequentemente alla scrivente quesiti sia da parte delle Camere di commercio che da parte di imprenditori con la richiesta di chiarimenti in merito alla possibilità, per gli imprenditori iscritti al Registro Imprese in costanza della legge 5 marzo 1990, n. 46, di vedere certificata la propria posizione di abilitazione all'installazione di impianti ai sensi del vigente D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e non più ai sensi della citata legge n.46/1990 abrogata con l'entrata in vigore del D.M.

Questa Amministrazione, rispondendo ad un quesito della Camera di commercio di Potenza con nota n.183538 del 3.10.2011, attesa l'assenza di un regime transitorio che consentisse esplicitamente la conversione automatica delle posizioni iscritte nel vigore della soppressa legge n.46/90, affermò la necessità di una valutazione caso per caso, in seguito a presentazione di SCIA, anche per tener conto in modo adeguato delle differenti classificazioni delle tipologie di impianti oggetto di tale disciplina e, più in generale, del diverso ambito di applicazione riferito, per la vecchia legge, prevalentemente agli impianti relativi agli edifici ad uso civile e, per effetto del nuovo regolamento, agli impianti di tutti gli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso.



Il legislatore, con la disposizione di cui all'art. 34 del D.L. del 9 febbraio 2012, n. 5, in corso di conversione, ha affrontato la questione sopra sinteticamente evidenziata, prevedendo che *“L’abilitazione delle imprese di cui all’articolo 3, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n.37, concerne, alle condizioni ivi indicate, tutte le tipologie di edifici indipendentemente dalla destinazione d’uso”*.

Detta norma, dovendo essere interpretata in modo da non privarla di ogni utile significato, non può essere ritenuta meramente ripetitiva del disposto dell'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale n. 37/2008, di cui essa stessa richiama l'articolo 3, e può quindi ritenersi finalizzata proprio a superare le perplessità connesse al diverso ambito di applicazione delle norme in questione, equiparando le imprese già abilitate ad operare sulla base della norma previgente con riferimento agli impianti degli edifici di civile abitazione a quelle abilitate in base alla nuova norma per tutte le tipologie di edifici.

L'intero quadro normativo che ne deriva va poi reinterpreto alla luce del comma 2 dell'art. 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, anch'esso in corso di conversione in legge, secondo cui *“Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica”*.

Detta ulteriore disposizione impone, anche per le norme in questione, un'interpretazione che riduca gli oneri per le imprese solo a quelli indispensabili ad evitare lesioni dell'interesse pubblico generale alla cui protezione sono finalizzate e, pertanto, impedisce interpretazioni che possano farne derivare anche adempimenti quali una semplice SCIA, quando tali adempimenti non siano espressamente previsti e la medesima garanzia possa essere ottenuta senza particolari condizioni, attribuendo d'ufficio la corretta nuova valenza all'abilitazione già posseduta. In altre parole, l'assenza di disposizioni transitorie volte a disciplinare le modalità di passaggio dall'abilitazione ex legge 46/1990 all'abilitazione ex dm 37/2008, non può più essere interpretata in senso restrittivo, come impedimento alla prosecuzione di attività già legittimamente svolte e come mancanza di automatica continuità fra le due abilitazioni, almeno in tutti i casi in cui coincida la tipologia di impianti cui tale abilitazione è riferita, senza peraltro più distinzione fra abilitazione relativa ad edifici di civile abitazione ed abilitazione relativa ad altri edifici.

Si evidenzia, infine, che in occasione della discussione parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 5 del 2012, nel corso della seduta dell'Assemblea della



Camera n. 603 di martedì 13 marzo 2012, il Governo ha accettato fra gli altri l'ordine del giorno n. 9/4940/42 con cui, in relazione al rapporto fra abilitazione ai sensi della legge n. 46/1990 e abilitazione ai sensi del D.M. n. 37/2008, proprio al fine di “prevedere il pieno riconoscimento d'ufficio dell'abilitazione alle imprese di installazione già operanti alla data di entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale, senza pretendere adempimenti procedurali ingiustificati per l'accertamento dei requisiti nei singoli casi concreti e senza imporre oneri economici specifici per integrare e perfezionare il regime di iscrizione camerale” è stato richiesto al Governo l'impegno “a consentire il riconoscimento d'ufficio dell'abilitazione alle imprese installatrici regolarmente iscritte al Registro delle imprese e all'Albo delle imprese artigiane, che alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, già operavano su impianti in edifici precedentemente esclusi dalla legge 5 marzo 1990, n. 46”.

Ne consegue che la problematica precedentemente esposta deve essere rivalutata alla luce delle due recenti innovazioni normative sopra richiamate, nonché dell'indirizzo interpretativo desumibile dal predetto impegno accolto dal Governo, e anche la posizione espressa dal Ministero in merito deve essere conseguentemente riconsiderata, ferma restando l'indicazione di procedere prima possibile all'aggiornamento delle relative posizioni nei registri camerali.

Pur nel rispetto dell'autonomia decisionale di codeste Camere di commercio, sembrerebbe pertanto opportuno suggerire di continuare a ritenere necessaria la presentazione di apposita SCIA – previa analisi in concreto della situazione della relativa impresa per le quali risulti ancora registrata un'abilitazione ai sensi di una o più lettere dell'articolo 1, comma 1, della legge 46/1990 – solo per i casi residuali in cui non possa essere individuata continuità con una corrispondente abilitazione ai sensi di una delle lettere dell'articolo 1, comma 2, del DM 37/2008, o di singole voci di tali lettere. In generale si dovrebbe, invece, procedere automaticamente d'ufficio, senza alcun nuovo accertamento dei requisiti professionali, secondo le modalità che di seguito si esemplificano per i casi ritenuti più comuni:

- l'impresa abilitata nel vigore della legge 46/90 per la sola intera lettera a), vedrà convertita d'ufficio la propria posizione nella corrispondente lettera a) del D.M. 37/08, limitata tuttavia all'attività relativa ai soli “impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica”;
- l'impresa abilitata ai sensi della legge 46/90 oltre che per la lettera a) anche per la lettera b) non limitata, o per la lettera b) limitata agli impianti di protezione da scariche atmosferiche, vedrà riconosciuta la lettera a) del D.M. n. 37/08 con la sola eccezione degli “impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere”, nonché, se ne ricorrono le condizioni, le altre voci della lettera b); se abilitata per la sola intera lettera b) della legge 46/1990, vedrà riconosciuta la lettera b) e la voce “impianti di protezione contro le scariche atmosferiche” della lettera a) del D.M. 37/08;



- l'impresa abilitata nel vigore della legge 46/90 per una o più delle lettere d), e), f) o g), vedrà riconosciuta l'abilitazione per ciascuna delle corrispondenti lettere dell'articolo 1 del D.M. n. 37/08;
- l'impresa abilitata ai sensi della legge 46/90 per la lettera c), vedrà riconosciuta la lettera c) dell'articolo 1 del D.M. n. 37/08, con la sola eccezione delle attività inerenti gli impianti "di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali".

Il presupposto in base al quale la Camera procederà alle conversioni d'ufficio sopra evidenziate, è la sussistenza dello stato di iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo provinciale delle imprese artigiane con continuità dalla data del 27 marzo 2008, nonché, almeno dalla medesima data, della corrispondente abilitazione acquisita ai sensi della legge n. 46 del 1990 e senza che nel frattempo siano venuti meno i relativi requisiti in capo all'imprenditore o al legale rappresentante, ovvero ad un addetto inserito stabilmente nell'impresa in veste di responsabile tecnico. Sono irrilevanti a tal fine eventuali trasferimenti di sede anche fra province diverse ed eventuali limitate sospensioni temporanee dell'attività.

Nei certificati e negli atti camerali verrà riportata la nuova dizione "impresa abilitata ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37". L'operazione di conversione della predetta dizione è preceduta dall'apertura di un protocollo d'ufficio ed è considerata una notizia REA. Le informazioni relative alle lettere cui è specificamente riferita l'abilitazione devono essere riportate sia in corrispondenza del responsabile tecnico che dell'attività dell'impresa.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)